



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dai Magistrati:

Maria Acierno

- Presidente -

Marina Meloni

- Consigliera -

Clotilde Parise

- Consigliera -

Annamaria Casadonte

- Consigliera Rel. - R.G.N. 25758/2020

Massimo Falabella

- Consigliere -

Oggetto

DIVORZIO
revisione
assegno

Ud. 05/12/2022 - CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 25758-2020 proposto da:

(omissis) , rappresentato e difeso dall'Avv. (omissis)

, con domicilio eletto presso il suo studio sito in (omissis)

;

- ricorrente -

contro

(omissis) , rappresentata e difesa dall'Avv. (omissis)

, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. (omissis)

sito in (omissis) ;

- controricorrente -

avverso il decreto della Corte d'appello di Bari, depositato il 07/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2022 dalla consigliera Annamaria Casadonte.

rilevato che



1. Con ricorso ex art. 9 l. 898/1970 depositato in data 22 agosto 2018, (omissis), di professione notaio, ha chiesto la riduzione dell'obbligo contributivo pari ad euro 2000,00 in favore di (omissis), posto a suo carico in sede di dichiarazione della cessazione degli effetti del loro matrimonio avvenuta con sentenza n. 2567/2008 del tribunale di Bari.
2. A sostegno della domanda, il (omissis) ha esposto che la sua situazione patrimoniale aveva subito un peggioramento in ragione, da un lato, della riduzione della sua capacità reddituale e, dall'altro, a causa della costituzione di un nuovo nucleo familiare con la sig.ra (omissis), dalla unione con la quale erano nate due figlie, che, alla data di proposizione del ricorso per la revisione dell'assegno divorzile, avevano 9 e 12 anni.
3. Con decreto del 12 dicembre 2017, l'adito tribunale di Bari ha accolto la domanda del (omissis) ritenendo fondate, in applicazione del principio di diritto espresso dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 18287/2018, le argomentazioni da lui svolte. Per l'effetto, il giudice di prime cure ha ridotto l'assegno divorzile ad euro 1.000,00 mensili.
4. Avverso detta decisione la sig.ra (omissis) ha proposto reclamo innanzi alla corte d'appello di Bari e la corte distrettuale ha accolto l'impugnazione spiegata, ripristinando l'assegno divorzile in euro 2.000 mensili.
 - 4.1. La Corte distrettuale ha rilevato che la situazione economico-patrimoniale del notaio (omissis) non risultava aver subito alcuna diminuzione, avendo egli manifestato un'ingente capacità di spesa, per altro incrementata rispetto al momento della definizione del giudizio di divorzio. Sotto altro profilo, la costituzione del nuovo nucleo familiare non costituiva una sopravvenienza rispetto al giudizio di divorzio, trattandosi di circostanza di fatto antecedente alla dichiarazione della cessazione del vincolo coniugale. Tuttavia, ha proseguito la corte territoriale, la crescita delle figlie minori – al



momento della decisione rispettivamente di 15 e 12 anni di età – comportava inevitabilmente un impegno di spesa di gran lunga maggiore rispetto all'età preadolescenziale per ragioni inerenti lo studio, lo sport, le relazioni sociali e l'abbigliamento anche avuto riguardo al tenore di vita goduto dalla famiglia. Nondimeno, detta sopravvenienza non giustificava la revisione dell'assegno divorzile, non risultando accertata l'incidenza negativa di essa sulla capacità reddituale del reclamato (omissis) .

5. Quest'ultimo ha proposto ricorso per la cassazione della predetta decisione depositata il 7/7/2020, con atto notificato in data 2/10/2020 ed affidato a tre motivi.

6. (omissis) ha resistito con controricorso.

7. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

considerato che

7. Con il primo motivo (violazione e/o falsa applicazione di norme, motivazione illogica per contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili in ordine all'interpretazione ed applicazione dell'art. 9, comma 1, l. n. 898/1970, violazione dell'art. 111, sesto comma, Cost e dell'art.132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ.) il ricorrente denuncia l'illogicità e la radicale contraddittorietà del provvedimento impugnato. Invero, il decreto, pur accertando che la crescita delle due figlie minori del ricorrente costituisce un fatto nuovo sopravvenuto che comporta un impegno di spesa che incide consapevolmente sulle sue finanze, in quanto tale astrattamente integrante "giustificato motivo" ex art. 9 l. n. 878/1970 idoneo a fondare la revisione dell'assegno divorzile contributo, ritiene di non doversi procedere alla riduzione perché non risulta provata la compromissione della capacità reddituale.

7.1. Secondo la prospettazione del ricorrente, così giudicando la corte d'appello sarebbe incorsa nella dedotta violazione di legge e,



al contempo, avrebbe violato gli artt. 23, 2, 31, secondo comma, della Costituzione.

8. Il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 12 disp. att. cod. civ., 113, primo comma, cod. proc. civ., piena applicabilità del nuovo orientamento giurisprudenziale in tema di assegno divorzile) deduce l'erroneità della decisione impugnata per non aver applicato il nuovo orientamento in tema di assegno divorzile espresso da questa Corte a Sezioni Unite con la decisione n. 18387/2018.

9. Il terzo motivo (ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per nullità del decreto impugnato, insanabile contrasto logico tra motivazione e dispositivo, violazione dell'art. 132, secondo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., violazione dell'art. 111, sesto comma, Cost.) invoca l'erroneità della decisione impugnata per insanabile contrasto tra la motivazione, in cui si dà conto dell'esistenza di una sopravvenienza idonea a fondare la revisione dell'assegno, e dispositivo, in cui si revoca la revisione disposta dal giudice di prime cure.

10. Il primo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente, giacché tesi a denunciare sostanzialmente lo stesso errore in diritto che ha portato alla riforma della decisione di prime cure.

10.1. Le censure sono infondate.

10.2. Il provvedimento di revisione dell'assegno divorzile postula l'accertamento di una sopravvenuta e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, secondo una valutazione comparativa idonea ad integrare i giustificati motivi di cui all'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (cfr. Cass. 18/2011). Nella particolare ipotesi in cui il motivo di revisione si palesi di consistenza tale da condurre alla revoca dell'assegno divorzile, è indispensabile procedere, poi, al rigoroso accertamento della effettività dei predetti mutamenti e verificare l'esistenza di un



nesso di causalità tra essi e la nuova situazione patrimoniale conseguentemente instauratasi, onde dedurne, con motivato convincimento, che si sia prodotta l'allegata compromissione della capacità reddituale (cfr. Cass. 10133/2007; id. 1119/2020).

10.3. Ciò posto, nel caso di specie la corte di merito non ha errato nell'applicazione della legge perché, pur rilevando l'astratta idoneità delle circostanze sopravvenute ad incidere negativamente sulla situazione patrimoniale del (omissis), ha ritenuto nel concreto di non ravvisare, per difetto di prova, alcuna conseguenza negativa sull'accertata capacità di reddito dell'obbligato.

10.4. Al contrario la corte di merito ha riscontrato la prova di un'accresciuta capacità di spesa del (omissis), incremento confermato anche all'attualità risultando aumentato il suo già rilevate patrimonio immobiliare a mezzo dell'acquisto di un immobile del valore di circa euro 650.000,00 (cfr. pag. 3 del decreto impugnato).

10.5. Così argomentando la corte distrettuale non ha reso affatto una motivazione illogica e contraddittoria, procedendo alla verifica della sussistenza e della concreta incidenza dell'allegato fatto sopravvenuto.

11. Il secondo motivo è inammissibile in ragione della genericità del richiamo al nuovo orientamento giurisprudenziale inaugurato con la sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni Unite della Corte che non consente, neppure avuto riguardo alla memoria illustrativa, di inficiare le specifiche ragioni poste a sostegno della riforma della decisione di prime cure statuita dalla corte d'appello con l'impugnato decreto

12. Pertanto il ricorso è respinto e, in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo.



13. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate in euro 4.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio della Prima sezione civile, il 5 dicembre 2022.

La Presidente
Maria Acierno

